

Geom. Giorgio Ricci
STUDIO TECNICO
Via Lunense n° 35
Marina di Carrara

Pratica n° : Prot. 35801 - 8584/1664

Posizione n° 490

Richiedente: Sig. TELARA PIERO.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto dell'istanza in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell' Art. 39 Lg. 724/94, è la parziale sopraelevazione di un fabbricato ad uso residenziale sito in Marina di Carrara in Via Dante n°4

Il manufatto è distinto catastalmente al N.C.E.U. nel Fg. 104 con i Mappali 51-55-84-86-112-113

L' abuso edilizio riguarda la sopraelevazione di parte del fabbricato di proprietà per ricavare alcuni locali in sottotetto.

Le opere realizzate in assenza di concessione edilizia, sono state completamente ultimate entro l' anno 1992

Dal punto di vista del P.R.G.C. vigente al momento dell' abuso edilizio il fabbricato ricadeva in zona: _____

DESCRIZIONE DELL' ABUSO

-Le opere realizzate in assenza di concessione edilizia consistono nella sopraelevazione di parte del fabbricato preesistente e più precisamente la parte di fabbricato distinta catastalmente con il mappale 51.

La sopraelevazione ha permesso di ricavare alcuni vani in sottotetto direttamente collegati con il resto del fabbricato tramite porta interna.

La distribuzione interna dei locali oggetto della presente è la seguente:
n°2 soggiorno-tinello, piccolo disimpegno, servizio igienico, ripostiglio.

Le pareti interne ed esterne dell'ampliamento sono intonacate al civile e la pitturazione delle stesse è di colore bianco.

La copertura è del tipo a capanna presenta due angoli di inclinazione diversi per meglio usufruire dei vani in sottotetto, la struttura è del tipo in laterocemento con soprastante manto di tegole in cotto di laterizio.

Sulla copertura sono presenti sei prese di luce realizzate con altrettanti lucernai.

L'altezza media interna dei locali varia a causa della presenza di una zona rialzata rispetto alla restante parte del piano di calpestio dell'opera abusiva e può essere misurata in mt. 1.90

La superficie calpestabile dei locali oggetto di condono edilizio risulta essere pari a MQ. 58.00

La superficie lorda dell' ampliamento risulta essere pari a MQ.69.72 come da schema delle superfici e dei volumi allegato agli elaborati grafici, mentre il volume oggetto di condono edilizio è pari a mc. 167.01



690

COMUNE DI CARRARA	103
0 1 MAR. 1995	Cat. 2
8584	Clas.



Al Signor SINDACO del COMUNE DI CARRARA.

Oggetto: DOMANDA DI SANATORIA PER OPERE EDILIZIE.
D.L. n° 649/94. - Legge n° 724 del 23.12 1994

Il sottoscritto:

TELARA PIERO n.a Carrara 26.10.1922 ed ivi residente
in Marina di Carrara Via Dante n°4.
C.F.: TLRPRI22R26B832U
in qualità' di proprietario

ai sensi e per gli effetti del D.L. n°
e Legge n° 724 del 23.12.1994

649/94	CARRARA
USF	CA
Protocollo N.	1664
Data	1 MAR. 1995

C H I E D E

venza rilasciata CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per le
opere eseguite nel fabbricato di proprietà dello Stesso
sito in Marina di Carrara via Dante n°4

--OPERE RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE 1 ----

Allega alla presente :

- * - Dichiarazione resa ai sensi dell'art.4 Lg.15/68
- * - Documentazione fotografica.
- * - Ricevuta di pagamento dell'oblazione.
- * - Ricevuta pagamento acconto Oneri Concessori.

Marina di Carrara li _____

Il richiedente:

Piero Telara

-----ISTANZA DI SANATORIA PER ABUSI EDILIZI-----

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 lg. 16/68

***-RICHIEDENTE: TELARA PIERO**

residente in Marina di Carrara
via Dante n°4
C.F.:TLRPRI22R26B832U

***-LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA:**

Loc. Marina di Carrara via Dante n°4 CARRARA

***-CATASTALMENTE INDIVIDUATA nel :**

Fg.104 mappale. 112

***-DESCRIZIONE DELL'ABUSO OGGETTO DI SANATORIA E TIPOLOGIA**

L'abuso oggetto di condono consiste nell'aver realizzato dei locali ad uso abitazione al piano sottotetto di un fabbricato esistente, a seguito anche del rifacimento del solaio di copertura.

Precedentemente all'abuso la superficie oggetto di condono erano adibiti a soffitta, mentre attualmente nel sottotetto sono individuabili i seguenti locali:

--soggiorno, w.c., ripostiglio.

La superficie totale dei nuovi locali risulta essere di mq. 58.00

L'altezza media dei nuovi locali è di mt. 2.00 da cui risulta un volume di mc.116.00

In definitiva le opere per le quali si richiede la CONCESSIONE IN SANATORIA possono riassumersi in:

***-1- REALIZZAZIONE DI LOCALI IN SOTTOTETTO AD USO ABITAZIONE**

OPERE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA 1 -----

Opere realizzate in assenza di concessione edilizia non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

***- EPOCA DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE:**

Le opere sono state eseguite ed ultimate nell'anno 1992.

***- VINCOLI :**

L'opera non è soggetta ad alcun tipo di vincolo ostativo ai fini dell'applicazione del D.L. e della Legge in oggetto.

***- OBLAZIONE :**

Superficie oggetto di condono mq. 58.00

*- Misura dell'oblazione£./mq. 108.000

Superficie totale mq. 58.00 x 108.000...= £. 6.264.000

ANTICIPO OBLAZIONE VERSATA ALL'ERARIO£. 2.000.000

***- ONERI DI CONCESSIONE :**

*-Abuso di tipologia 1

Superficie.....mq. 58.00 x £. 90.000 = £. 5.220.000

ANTICIPO ONERI CONCESSIONI VERSATI..... £. 1.000.000

La presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 16/1968, riservandosi di produrre ulteriore documentazione che l'Amministrazione ritenesse necessaria al perfezionamento della pratica.

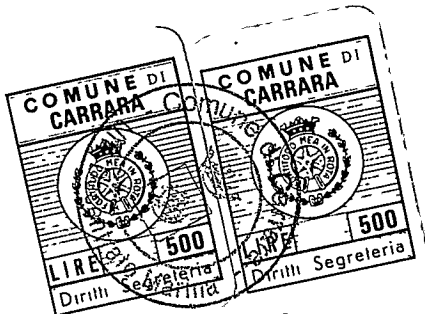
Marina di Carrara li 17 FEB. 1995

Il Richiedente.
Baduini Delia

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE :

L'anno ^{cinque} Millenovecentonovantaquattro, il giorno 17 del mese di FEBBRAIO avanti a me Baduini Delia è comparso il Sig. TELARA PIERO, della cui identità sono certo per patente MS 20813844 del 15/12/83 il quale mi ha reso la su estesa dichiarazione e l'ha sottoscritta in mia presenza, dopo essere stato ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Marina di Carrara li 17 FEB. 1995



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Baduini Delia)

Baduini

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di L. € 2.000.000 =
di un versamento
Lire DUE MILIONI

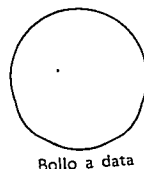
sul C/C N. 255000 Intestato a:
AMMINISTRAZIONE P.T.
OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO
eseguito da TELARA PIERO
residente in CARRARA - MARINA -
Codice Fiscale TLR PBI 22R26 B832 V
addi _____

Bollo a data _____
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
MARINADICARRARA 36/042
0281 E. ****2000000
VCC 0376 E. ****9501 N. _____
del bollettario ch 9

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di L. € 1.000.000
di un versamento
Lire UN MILIONE
sul C/C N. 118547 intestato a

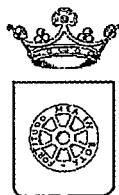
COMUNE CARRARA SERVIZIO
TESORERIA
54033 CARRARA

eseguito da TELARA PIERO
residente in MARINA DI CARRARA
addi _____



Bollo a data _____
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
MARINADICARRARA 36/042
0281 E. ****1000000
VCC 0382 E. ****7501 N. _____
del bollettario





COMUNE DI CARRARA SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 8584/1664
del 24 ottobre 2002

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n° 42170
20-01-92

A: TELARA PIERO
VIA DANTE
54036 MARINA DI CARRARA

OGGETTO: Istanza di condono edilizio del 01/03/1995.
Pratica n° 490.

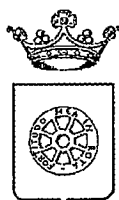
Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta in data 01/03/1995 e recante prot. n° 8584/1664, relativa a REALIZZAZIONE LOCALI SOTTOTETTO AD USO ABITAZIONE, sull'immobile posto in MARINA, distinta catastalmente al foglio 104 mappale 112, si comunica che ad oggi non risulta pervenuta a questo Ufficio tutta la documentazione necessaria per il completamento istruttorio dell'istanza di cui trattasi, che pertanto risulta carente di:

- **ACCATASTAMENTO**
- **CONGUAGLIO ONERI E OBLAZIONE**

Dato atto che il comma 4 dell'art. 39 della L. 23.12.1994 n° 724, come modificato dall'art. 14 del D.L. 23.2.1995 n° 41 convertito con L. 22.3.1995 n° 85 e dall'art. 2, comma 37, della L. 23.12.1996 n° 662, recita testualmente *"la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione"*, con la presente si invita ad ottemperare alla richiesta di integrazione nel termine di **tre mesi** dalla data di notifica della presente; in difetto, troverà applicazione la citata disposizione prevista dall'art. 39, comma 4, della L. 23.12.1994 n° 724, l'istanza sarà quindi respinta e sarà avviato il procedimento sanzionatorio prescritto dagli articoli 28 e 31 della L.R. 14.10.1999 n° 52 per la realizzazione di opere abusive in assenza di concessione edilizia.

Carrara, 24 ottobre 2002

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi



COMUNE DI CARRARA SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 8584/1664
del 24 ottobre 2002

RACCOMANDATA A.R.

A: TELARA PIERO
VIA DANTE
54036 MARINA DI CARRARA

OGGETTO: Istanza di condono edilizio del 01/03/1995.
Pratica n° 490.

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta in data 01/03/1995 e recante prot. n° 8584/1664, relativa a REALIZZAZIONE LOCALI SOTTOTETTO AD USO ABITAZIONE, sull'immobile posto in MARINA, distinta catastalmente al foglio 104 mappale 112, si comunica che ad oggi non risulta pervenuta a questo Ufficio tutta la documentazione necessaria per il completamento istruttorio dell'istanza di cui trattasi, che pertanto risulta carente di:

- **ACCATASTAMENTO**
- **CONGUAGLIO ONERI E OBLAZIONE**

Dato atto che il comma 4 dell'art. 39 della L. 23.12.1994 n° 724, come modificato dall'art. 14 del D.L. 23.2.1995 n° 41 convertito con L. 22.3.1995 n° 85 e dall'art. 2, comma 37, della L. 23.12.1996 n° 662, recita testualmente *"la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione"*, con la presente si invita ad ottemperare alla richiesta di integrazione nel termine di **tre mesi** dalla data di notifica della presente; in difetto, troverà applicazione la citata disposizione prevista dall'art. 39, comma 4, della L. 23.12.1994 n° 724, l'istanza sarà quindi respinta e sarà avviato il procedimento sanzionatorio prescritto dagli articoli 28 e 31 della L.R. 14.10.1999 n° 52 per la realizzazione di opere abusive in assenza di concessione edilizia.

Carrara, 24 ottobre 2002

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

Posteitaliane

A. R.

Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E

Da restituire a

Via



CAP

Località

Provincia

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero

9	8	5	1						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Data di spedizione 29/10/02 Dall'ufficio postale di Carrara

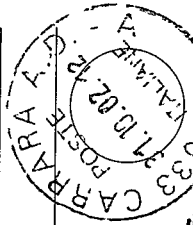
TELARA PIERO
VIA DANTE 4
54036 MARINA DI
CARRARA 490

Dante Telara 31/10/02

Firma per esteso del ricevente Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 9.4.01:

- Invi multipli ad un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Legge n. 724/1994 del 23 dicembre 1994 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 25 novembre 2003 – Supplemento Ordinario n. 181
testo vigente dal 01/01/1995 – aggiornato al 18/11/2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie)

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo' altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma.

2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo pari alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico di cui al quinto

comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la **denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52**, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. **La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.** Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.

5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.

6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento l'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

7. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".

8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.

9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. **Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.**

10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge.

11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di - -

diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.

13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e' ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.

14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e' quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di piu' aventi titolo, e' quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullita' all'atto di trasferimento dell'immobile.

16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e' aumentata al 50 per cento. Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonche' dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed

adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.

18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicati.

19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1 dicembre 1994.

20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, **non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431**, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.

21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.

TABELLA B. (v. articolo 39, comma 5).

IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994

Tipologia di abuso	Importo dovuto
Lire	
Opere edilizie fino a 100 metri cubi	800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi	2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi	4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi	7.000.000
Opere edilizie oltre 750 metri cubi	10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 mc

TABELLA C. (v. articolo 39, comma 9)

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE.

Nuove costruzioni ampliamenti	Ristrutturazioni modifiche	destinazione d'uso
Numero abitanti	Lire/mq	Lire/mq
Fino a 3.000	30.000	15.000
Da 3.001 a 20.000	60.000	30.000
Da 20.001 a 100.000 . . .	90.000	45.000
Da 100.001 a 300.000 . . .	120.000	60.000
Oltre i 300.000	150.000	75.000

TABELLA D. (v. articolo 39, comma 13)

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE DOVUTA NEI CASI DI
ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO
DISAGIO ABITATIVO

a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai
limiti di reddito.

Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro
dipendente):

Percentuale di riduzione

Limiti di reddito fino a:

1) lire 15.000.000 50%

2) lire 25.000.000 30%

3) lire 30.000.000 25%

b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai
limiti di reddito.

Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):

Percentuale di riduzione

Limiti di reddito fino a:

a) lire 24.000.000 50%

b) lire 40.000.000 30%

c) lire 48.000.000 25%

c) Correlazione percentuale dell'oblazione

in relazione all'ubicazione dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto
previsto sub a) e b)]:

1) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:

Zone Valori di calcolo

1.1) zona agricola 0,85

1.2) zona edificata periferica 1

1.3) zona edificata compresa fra
quella periferica ed il centro storico .. 1,20

1.4) zona di particolare pregio sorta
nella zona edificata o nella zona agricola 1,20

1.5) centro storico 1,30

2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:

Zone Valori di calcolo

2.1) zona agricola 0,85

2.2) centro edificato 1

2.3) centro storico 1,10

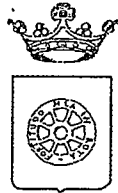
3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.
condono edilizio legge 724/94

Articoli correlati

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n° 17.6.1995, n. 2241

VEDERE IL RILASCIO



COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 8584/1664
del 24 ottobre 2002

RACCOMANDATA A.R.

A: TELARA PIERO ✓
VIA DANTE
54036 MARINA DI CARRARA

Prot. n° 42170

OGGETTO: Istanza di condono edilizio del 01/03/1995.
Pratica n° 490.

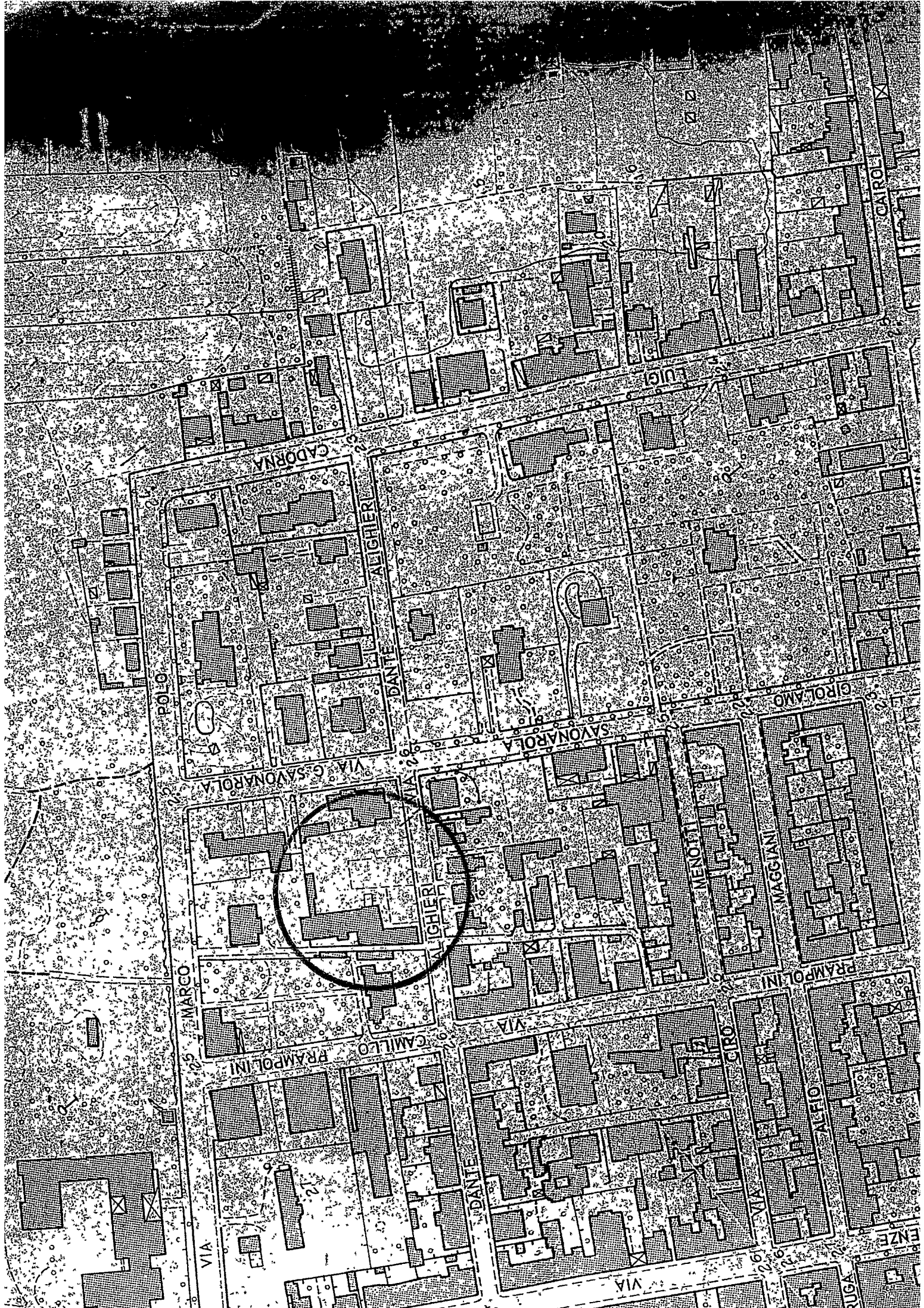
Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta in data 01/03/1995 e recante prot. n° 8584/1664, relativa a REALIZZAZIONE LOCALI SOTTOTETTO AD USO ABITAZIONE, sull'immobile posto in MARINA, distinta catastalmente al foglio 104 mappale 112, si comunica che ad oggi non risulta pervenuta a questo Ufficio tutta la documentazione necessaria per il completamento istruttorio dell'istanza di cui trattasi, che pertanto risulta carente di:

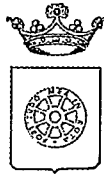
- **ACCATASTAMENTO**
- **CONGUAGLIO ONERI E OBLAZIONE**

Dato atto che il comma 4 dell'art. 39 della L. 23.12.1994 n° 724, come modificato dall'art. 14 del D.L. 23.2.1995 n° 41 convertito con L. 22.3.1995 n° 85 e dall'art. 2, comma 37, della L. 23.12.1996 n° 662, recita testualmente *"la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione"*, con la presente si invita ad ottemperare alla richiesta di integrazione nel termine di **tre mesi** dalla data di notifica della presente; in difetto, troverà applicazione la citata disposizione prevista dall'art. 39, comma 4, della L. 23.12.1994 n° 724, l'istanza sarà quindi respinta e sarà avviato il procedimento sanzionatorio prescritto dagli articoli 28 e 31 della L.R. 14.10.1999 n° 52 per la realizzazione di opere abusive in assenza di concessione edilizia.

Carrara, 24 ottobre 2002

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi





COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Condono Edilizio N° 490

SCHEDA TECNICA D'ISTRUTTORIA - ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO (art. 39 Legge 794/94)

Richiedente **TELARA PIERO** Località abuso **MARINA** su terreno contraddistinto al N.C.T. al Fg. 104 mappali 112 avente per oggetto : edilizio abusiva con opere di restauro in rettetto de' mura di abitazione
con destinazione D'USO: residenziale, data di esecuzione delle opere 1992;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

- a) L'opera abusiva rientra entro limite di 750 mc. o entro il 30% della volumetria esistente e/o assentita: ☒ **SI** ☐ **NO**
- b) L'abuso è compreso, stante la tabella di cui alla legge 47/85, nelle tipologie : 1
- c) Per l'abuso è stata richiesta riduzione dell'oblazione per prima abitazione : ☒ **SI** ☒ **NO** e per disagio abitativo : ☒ **SI** ☒ **NO**

VERIFICA DELL'OBLAZIONE

1) - MQ. <u>58</u> X <u>108.00</u> £/MQ (1) =	£. <u>6.264.000</u>
2) - MQ. _____ X _____ £/MQ (1) =	£. _____
Totale oblazione dovuta	£. <u>6.264.000</u>
oblazione versata	£. L. 2.000.000
TOTALE OBLAZIONE A SALDO	£. <u>4.264.000</u> + interessi legali dal 16.12.95

VERIFICA ONERI DI CONCESSIONE

- a) CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO AI SENSI _____ o opere anteriori al 1.9.1967;
- b) CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO

NUOVE VOLUMETRIE

Oneri di urbanizzazione primaria	MC./MQ. <u>167</u> X _____ = £. _____
Oneri di urbanizzazione secondaria	MC./MQ. _____ X _____ = £. _____
Percentuale costo di costruz.	MC./MQ. _____ X _____ = £. _____

VOLUMETRIE RISTRUTTURATE

Oneri di urbanizzazione primaria	MC./MQ. <u>167</u> X <u>2.600</u> = £. <u>434.200</u>
Oneri di urbanizzazione secondaria	MC./MQ. _____ X <u>5.300</u> = £. <u>885.100</u>
Percentuale costo di costruz.	MC./MQ. _____ X <u>73.000 x 0,09</u> = £. <u>1.097.190</u>

Totale oneri di concessione dovuti	£. <u>2.416.490</u>
Totale acconti versati	£. L. 1.000.000
TOTALE ONERI DI CONCESSIONE A SALDO	£. <u>1.416.500</u>

Per il ritiro del provvedimento definitivo, il richiedente è tenuto a produrre la seguente ulteriore documentazione:

- ☐ 1) Parere Ente preposto alla tutela del vincolo : _____;
- ☐ 2) Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, che l'abuso oggetto di sanatoria non costituisce limitazioni sui fondi finitimi, ai sensi del 2° comma art. 39 Legge 724/94;
- ☒ 3) Copia ricevuta avvenuto accatastamento presso l' U.T.E. di Massa Carrara;
- ☐ 4) Copia attestazione di avvenuto deposito presso il Genio Civile di Massa Carrara, Legge L.64/74 e L.R. n° 88;
- ☐ 5) Certificato storico di residenza;
- ☐ 6) Idonea documentazione attestante il diritto alle riduzioni dell'oblazione previste per legge;

(1) - parametro a mq. dell'oblazione determinata a seguito dei correttivi soggettivi

ZONIZZAZIONE DI P.R.G.C. vigente : ±

VINCOLI : _____

PRECEDENTI : verbali di P.M. : [SI] -N° _____ [NO]

RELAZIONE

ISTRUTTORIA: Lettera del com. d'urto con zone di veni
e coner in rettatetto a civile abitazione -

IL TECNICO ISTRUTTORE

15/12/1961 *[signature]*

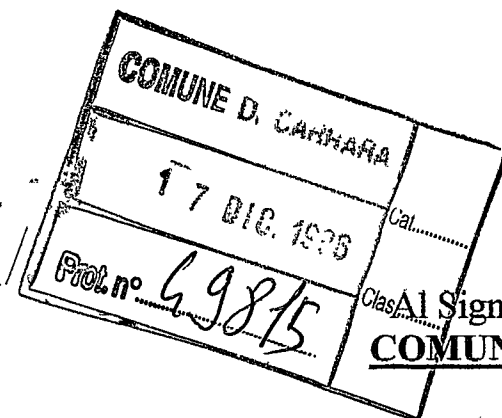
PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Alla C.E. con esito favorevole - fin.

PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA N° _____ DEL _____

PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA N° _____ DEL _____

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE DA PARTE DEL DIRIGENTE



h

SETTORE URBANISTICA

Oggetto: INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE CONDONO EDILIZIO LG. 724/94

Pratica n° : Prot. 35801 - 8584/1664

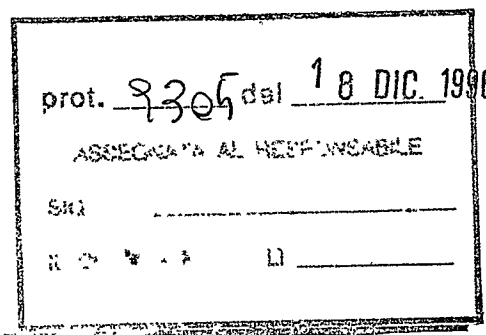
Posizione n°: 490

Richiedente: Sig. TELARA PIERO.

Come da Vs. **Prot. N°35801 - 8584/1664**, in allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione integrativa relativa alla sopracitata pratica di condono edilizio Lg. 724/94 giacente presso i Vs. uffici,

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- 1) N° 3 copie degli elaborati grafici progettuali composti da n°2 tavole.**
- 2) N° 1 copia relazione tecnica descrittiva.**
- 3) N° 1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio.**
- 4) Aereofotogrammetria.**
- 5) Documentazione fotografica.**



Marina di Carrara li _____

Penice
mun

